REGOLAMENTO MUNICIPALE E DI POLIZIA PER IL COMUNE DI S. QUIRICO D'ORCIA

San Quirico d'Orcia

REGOLAMENTO
MUNICIPALE E DI POLIZIA

PER

IL COMUNE DI S. QUIRICO D' ORCIA

Art. 1. I venditori di bestiame si raduneranno in occasioni di Fiere, o Mercati nel Prato fuori la Porta detta dello Spedale, e si collocheranno come appresso:

A) I venditori di bestiame bovino prenderanno posto nel Piazzale che costeggia la proprietà Chigi e la via Comunale che porta a ripa d' Orcia, con obbligo di lasciar questa affatto sgombra.

B) I venditori di bestiame cavallino, asinino, suino ecc. prenderanno posto lungo il muro della Chiusa detta dei Moscadelli, lasciando libero il passo lungo il muro della via de' Fossi.

Art. 2. Resta proibito ai venditori suddetti di occupare per mezzo delle loro bestie o in qualunque altro modo la Strada Nazionale Romana e le altre Comunitative.

Art. 3. Sarà pure proibito a chicchessia di tenere nei locali come sopra destinati carri, birocci o altri ingombri.

Art. 4. I venditori di generi frumentari di qualunque genere e qualità essi sieno, averanno per locale l'intiera Piazza del Grano la quale sarà resa libera da qualunque altro venditore di altri generi.

Art. 5. Non sarà permesso nella piazza medesima di far trattenere bestiami, carri, birocci o altro e appena seguito il trasporto dei generi venduti, o da vendersi, detti carri e bestiami potranno depositarsi lungo la strada detta dei calcinai, cominciando dalle angole della proprietà Petessi lungo le mura castellane, con obbligo di lasciare un sufficente spazio in detta strada.

Art. 6. I venditori di suolo, scarpe, pelli, e legnami tanto lavorati che greggi, i pentolai e vasai si collocheranno nella piazza così detta delle rimesse Chigi.

Art. 7. I venditori di erbaggi, e ortolani si collocheranno nella piazzetta detta di S. Francesco dirimpetto alle proprietà Sani e Filugelli lasciando uno spazio sufficente per accedere a dette proprietà.

Art. 8. I venditori di pollami fruttajoli trecconi e salumai ed in generale tutti i venditori di commestibili, di paste, e di generi coloniali si collocheranno nella piazza detta di Collegiata dalla cantonata del palazzo Chigi al pozzo detto della Luna, osservando di non occupare l'ingresso della Chiesa, e del palazzo suddetto.

Art. 9. I venditori di ferro tanto lavorato che greggio, i canapajoli e funai i venditori di granate, scopi, venditori di carni cotte, saranno situati nella piazzetta detta di S. Maria dalla cantonata della casa di proprietà Andreucci alla porta dello spedale, con obbligo di lasciar libero il passo e sgombre le strade.

Art. 10. I merciai, cappellai, chincallieri e rigattieri occuperanno le parti laterali della strada Nazionale dalla piazza delle rimesse fino a quella di S. Francesco.

Art. 11. Le disposizioni che sopra risguardanti la vendita dei generi summenzionati, ad eccezione del bestiame non si estendono ai domiciliati nel paese ai quali resta permesso soltanto di porre in mostra fuori delle loro botteghe i generi propri del loro commercio, coll'obbligo però di non ingombrare soverchiamente la strada.

Art. 12. Sarà proibito di tener bestiami, carri, birocci ed'altri ingombri nei locali come sopra destinati, ma potranno e dovranno essere questi depositati nel prato detto di Collegiata dietro il palazzo Chigi.

Art. 13. Le disposizioni fin quì stabilite dovranno essere osservate costantemente, e non nei soli giorni di Fiere e Mercati.

POLIZIA MUNICIPALE

Art. 14. Dentro un anno a datare dal giorno che averà vigore il presente Regolamento restano obbligati tutti i proprietari di fabbricati nell' interno del paese di porre i canali ai propri tetti, e condurli per acquedotto fino a terra, quando non piaccia ad essi proprietari deviare le acque dalla via pubblica in altro modo o servendosene per proprio uso.

Art. 15. Il Comune trascorso un'anno come sopra assegnato, farà eseguire l'incanalamento delle acque per tutti quei proprietari che non si saranno messi in regola a forma dell'art. che sopra, a tutte loro spese.

Art. 16. Resta obbligato il Comune di fare tutti gli acquedotti occorrenti per immettere le acque incanalate nella fogna principale che traversa il paese.

Art. 17. Non è permesso a nessuno di porre, o far porre nelle piazze, strade, vicoli e luoghi pubblici alcuna sorte di sassi, calcinacci, terra, spazzatura od altri ingombri.

Chiunque avesse intorno la propria casa, bottega o magazzino, sia come proprietari, o inquilini, letami, terre, sassi calcinacci, o qualunque altra materia immonda, è obbligato a trasportarla fuori dell' abitato e nei locali, o locale appositamente dal Comune destinati.

Art. 18. Nessuno potrà tenere ammassato entro i luoghi abitati, o nel paese ammassi di concime che superino la quantità di un carro.

Art. 19. I letami, i bottini, e quanto altro possa esserci nell' abitato di materie immonde dovrà essere remosso e tras-

portato fuori del paese solamente nelle ore come appresso stabilite cioè: dal 1.° Aprile al 30 Settembre dalle ore 12 di notte alle ore 6 antim: e dal 1.° Ottobre al 31 Marzo dalle ore 12 alle ore 8 antimeridiane.

Art. 20. Nella notte tutte le strade, piazze, e luoghi pubblici dovranno essere del tutto liberi, e senza alcuno imbarazzo, o cosa che sporga fuori delle muraglie, e solamente in occasione di fabbricare o per altra grave ragione in cui debba necessariamente tenersi qualche ingombro in detti luoghi sarà obbligo vi sien posti i lumi da dopo l'Ave Maria fino a giorno per modo che possa vedersi chiaramente l'imbarazzo ed ostacolo ivi esposto.

FONTI, POZZI PUBBLICI, LAVATOJ ED ABBEVERATOJ

Art. 21. Non sarà permesso ad alcuna persona di lavare nè per se, nè per altri nelle fonti, o pozzi pubblici qualunque sorta di panni, o cose simili nè di gettarvi sassi, terra, carta o cenci, od' altre immondezze, nè tenervi in mollo legnami, nè alcun altra cosa che possa turbare la limpidezza dell' acqua. Egual disposizione proibitiva resta pure pei lavatoj, ed'abbeveratoj pubblici.

ACQUE PUTRIDE, ORINE, ACQUAI ED ALTRE IMMONDIZIE

Art. 22. Resta assolutamente proibito di gettare dalle finestre qualunque sorta d' immondezze tanto di giorno che di notte nelle piazze, strade e vicoli pubblici, orine, acque putride e fetenti comprese quelle dei Pizzicagnoli e Bottegai, Cappellai e Barbieri, allorchè per la loro arte saranno state alterate, o capaci di facilitare le cadute, ed in generale tutte le acque che per la loro alterazione meritano di essere gettate nelle cloache, e trasportate al di fuori dell' abitato

Art. 23. Restano proibiti tutti i getti così detti a smaltitojo posti all'aperto o nell'interno delle abitazioni appartengano essi

ai proprietari o agli inquilini dei fabbricati o luoghi ove sieno posti.

MACELLAI E PIZZICAGNOLI

Art. 24. Non sarà permesso ai Macellai e Pizzicagnoli di tenere le loro carni in mostra fuori delle botteghe di loro pertinenza, o tenute a pigione, come pure resta loro assolutamente proibito di porre a prosciugare le pelli di qualunque sorta di bestie grosse o minute fuori della loro bottega, sulle piazze, strade, vicoli pubblici, e neppure in stanze serrate, e in generale in nessun luogo nell'interno del paese, nè in prossimità del medesimo talmente da poter pregiudicare colle cattive esalazioni la pubblica salute.

Art. 25. Nessun Macellajo, Pizzicagnolo o chiunque altro potrà ammazzare nessuna bestia grossa o minuta senza che prima sia passata la visita Medica, o dei Grasceri. E neppure potranno vendersi le carni ad'eccezione degli Agnelli e Pollami, senza l'impressione del bollo che garantisca al pubblico l' eseguita visita.

SCANNATOJ E SCORTICATOJ

Art. 26. Resta assolutamente proibito ai Macellai, Pizzicagnoli e rivenditori tutti di carni da macello di ammazzare qualunque sorta di bestie fuori del locale che sarà destinato appositamente dal Municipio.

MAJALI

Art. 27. Resta severamente proibito di ritenere, od allevare dentro le mura del paese le bestie suine, e solamente è permesso ai Pizzicagnoli, o Macellai di tener dette bestie rinchiuse nelle loro stalle al solo titolo di custodia, e per quel solo spazio di tempo, che non oltrepassi i tre giorni, dalla compra alla macellazione.

BESTIE MORTE

Art. 28. Per ovviare le nocive esalazioni che tramandano le bestie morte dovrà ognuno, a cui morisse qualche Cavallo o altra bestia qualunque, trasportare immediatamente in campagna, e lontano dall'abitato, a sufficente distanza, non solo dette bestie, ma dovrà sotterrarle per modo che non si sentono cattivi odori.

SGOMBRO DI NEVE DALLE VIE

Art. 29. Ciaschedun proprietario, pigionale, abitanti sotto qualunque titolo di Case, Botteghe o Magazzini, dovranno tutte le volte che sarà caduta la neve, spazzare la Strada, Piazza, o Vicolo per tutta l'estensione della propria Casa, Bottega, o Magazzino radunandola nel mezzo della Strada, da dove dovrà remuoversi al più presto per cura del Municipio. Coloro che non eseguiranno quanto sopra è disposto rifaranno al Municipio tutte le spese occorse per eseguire il detto sgombro, che per i contravventori farà eseguire a loro carico.

VASI DA FIORI

Art. 30 Resta proibito di tenere sulle soglie delle finestre, o sopra tavole che sporgono in fuori, vasi da fiori, o altra cosa qualunque che possa nuocere colla caduta.

CAVALLI E VETTURE

Art. 31. Non potranno i vetturali o altra sorta di gente che conducono birocci, o vetture andar di carriera, galoppo, o trotto serrato lungo le vie del Paese, nè potranno i contadini o altra gente condurre Manzi, Cavalli, Muli o altre bestie sciolti o senza tenerle a mano. Nè sarà permesso di andar di carriera, galoppo, e trotto serrato con tali bestie in occasione di abbe-

verarle, o menandole a sella resta pure vietato di strigliare dette bestie o ripulirle fuori delle respettive stalle.

GIUOCHI

Art. 32. Nei modi stabiliti dalla nuova Legge di Pubblica Sicurezza sono permessi i giuochi di palla, palline e ruzzola facendoli però nei luoghi qui sotto assegnati senza ledere i diritti di proprietà, spettanti ai proprietari frontisti dei locali assegnati.

A) Per la Palla resta assegnato il prato delle Fiere fuori la Porta detta dello Spedale, coll'obbligo di astenersene tutte le volte che detto prato sia destinato ad altri usi pubblici come ad esempio per gli esercizi Militari, Riviste, Feste ecc.

B) Per le Palline resta destinato il prato posto dietro la Chiesa Collegiata, e il palazzo Chigi.

C) Per la ruzzola la strada detta di Sarna dal punto chiamato la Palla in su.

Art. 33. Resta assolutamente proibito il giuoco detto Toto, o Trotolo si nelle Piazze, Piazzali e Vie di pertinenza del Comune, o della Provincia: intendendo così di proibire qualunque giuoco che possa guastare, o deturpare luoghi pubblici.

CIRCOLAZIONE DEI CANI

Art. 34. È proibita la libera circolazione dei Cani dal 1.° Giugno al 1.° Settembre, ed in quest'epoca saranno fatti uccidere per cura del Municipio tutti quelli trovati vaganti.

PAGLIE E FIENI

Art 35. Nessun proprietario o inquilino potrà tenere nella propria casa od in altro luogo qualunque, che resti dentro le mura del paese un'ammasso frà paglia e fieno che superi in complesso il peso di chilogrammi 1600.

REGOLAMENTO EDILIZIO

NUMERI CIVICI

Art. 36. Sarà obbligo di tutti i proprietari di fabbricati situati dentro le mura del paese di mantenere i numeri civici che verranno apposti a spese del Comune.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 37. Tutte le disposizioni contenute nei soprascritti regolamenti Municipali, di polizia urbana, ed edilizia restano obbligatorie per tutti i cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune di S. Quirico d'Orcia.

Art. 38. I trasgressori alle disposizioni dei sopracitati Regolamenti verranno puniti colle pene di polizia sancite dal codice penale a forma dell' art. 146 della Legge Comunale de'20 Marzo 1865.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39. Il presente Regolamento a forma della deliberazione del Consiglio Comunale de' 25 Novembre 1865 anderà in vigore col primo Gennajo 1866.

PIANTA ORGANICA
del personale per l'esecuzione del Regolamento Municipale

Vi sarà una Guardia Municipale coll'obbligo di sorvegliare a che sia scrupolosamente da tutti osservato il Regolamento Municipale.

La divisa della Guardia Municipale consisterà, in una Tunica di panno misto color bigio bordeggiato di filetto di lana colore d'oro in inverno; una Blusa mista celeste in estate egual-

mente bordeggiata: Pantaloni eguali alla Tunica e Blusa filettati con lana color d'oro.

Un Cappello nero sodo con cocuzza acuminata e striscia di coppale nera; una tracolla nera con in mezzo una Placca di ottone ove sia incisa l'arme del Comune di S. Quirico, e Sciabola con dragona eguale di lana color d'oro e rossa.

Vi saranno due Grasceri obbligati a raccogliere tutte le notizie relative ai prezzi di tutti i generi annonari in occasione di Fiere e Mercati; e di sorvegliare alla salubrità dei commestibili mediante accurate visite da farsi alle bestie da macello, e agli altri generi con facoltà di farsi coadiuvare in dette visite dai medici condotti.

Vi sarà uno spazzino obbligato di tener nette permanentemente tutte le Strade, Piazze e Vicoli dell'interno del paese, non che gli orinatoj innaffiandoli in Estate e quando ve ne sia il bisogno.

PIANTA STIPENDI ASSEGNATI AGLI IMPIEGATI CHE SOPRA

1.° Guardia Municipale, annue lire trecentocinquanta L. 350, 00)

2.° Grasceri con indennità di spese mediante nota giustificativa.

3.° Spazzino pubblico, annue lire ottanta, (80, 00)

Così deliberato ed approvato dal Consiglio Comunale di S. Quirico d'Orcia nell'adunanza del dì 25 Novembre 1865.

IL SINDACO
O. PETESSI

Il Segretario
A. Celso Petessi

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Adunanza del 16 *Marzo* 1866

N.° 54 - 25

OGGETTO

Regolamento Municipale del Comune di San Quirico

La Deputazione Provinciale di Siena riunitasi il di 16 Marzo 1866 nella sala della Prefettura nelle persone degli Onorevoli Signori.

Papa Cav. Avv. Federico Prefetto *Presidente*
De-Gori Conte Senatore Augusto
Sergardi Cav. Avv. Tiberio
Casuccini Dott. Ottavio
Palmieri-Nuti Giovanni
Ceramelli Avv. Carlo
Ridolfi Dott. Cesare } *Consiglieri*

Sulla relazione del Consigliere Ridolfi veduto il regolamento Municipale e di Polizia compilato dal Consiglio Comunale di S. Quirico d' Orcia.

Veduta la Deliberazione del Consiglio stesso dei 25 Novembre 1865 con la quale viene approvato il detto Regolamento dopo avere indotto qualche modificazione al relativo progetto del medesimo.

Veduta la Legge Comunale e Provinciale pubblicata in Toscana il 20 Marzo 1865.

Attesochè la rappresentanza Comunale di S. Quirico d'Orcia nella complicazione del detto Regolamento siasi rigorosamente tenuta ai criteri e principii generali che regolano le diverse materie che formano subietto del Regolamento stesso.

P. Q. M.

Decreta

Il Regolamento Municipale e di Polizia deliberato dal Consiglio Comunale di San Quirico d'Orcia nella sua adunanza del 25 Novembre 1865 è approvato.

Firmato all'originale
IL PREFETTO PRESIDENTE
PAPA

IL SEGRETARIO
R. Nanni

Per estratto conforme ad uso amministrativo concorda salvo ecc.

IL SEGRETARIO DELLA DEPUTAZIONE
Firmato R. NANNI

Dalla R. Prefettura di Siena
Li 29 Marzo 1866

Per copia conforme
Per il Segretario Capo
FERDINANDO CALAMAI